

servazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.

Art. 9

L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni o cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione ed alla fruizione della riserva.

L'ente gestore può avvalersi altresì della collaborazione di volontari.

Art. 10

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 11

La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessore dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.

Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui alla presente convenzione l'Assessorato accredita all'ente gestore le seguenti somme:

- acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico;
 - fitto locali ed oneri locativi vari;
 - manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti;
 - spese postali e telegrafiche;
 - telefoni, canoni ed impianti;
 - manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
 - canoni d'acqua e spese per l'energia elettrica per l'illuminazione;
 - manutenzione mobili ed attrezzatura tecnica;
 - elaborazione dati software;
 - materiale illustrativo e propaganda;
 - spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
 - spese per ricerche, studi e consulenze;
 - servizio pulizia;
 - indennizzi per limitazioni o divieti derivanti da norma a tutela degli ambienti naturali;
 - indennizzi per danni fauna selvatica;
 - costi generali ed imprevisti.
- Totale L. 100.000.000.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

- acquisti di impianti, attrezzature e macchinari;
 - acquisto di mobili e macchine di ufficio.
- Totale L. 20.000.000.

Organico

- 2 unità operatori L. 80.158.000
- 1 unità responsabile (direttore) L. 55.300.000

I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione della presente convenzione, saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Palermo, 28 febbraio 1995.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
Graziano

Il legale rappresentante del Club alpino italiano
Delegazione sicula
Mento

(95.44.3716)

DECRETO 11 agosto 1995.

Integrazione della convenzione di affidamento in gestione della riserva naturale integrale Grotta Conza.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali nn. 98/81, 14/88, recanti norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;

Visto il proprio decreto n. 292/44 del 16 maggio 1995, di istituzione della R.N.I. Grotta Conza;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 39 del 26 giugno 1995;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione di affidamento in gestione della riserva, sottoscritto tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e il Club alpino italiano - Delegazione sicula, in data 10 agosto 1995;

Assunto che il C.G.A., con parere n. 680/94 del 15 novembre 1994, si è espresso che «sulla scelta degli enti affidatari della gestione (tutti enti senza scopo di lucro nell'ambito delle categorie individuate dalla legge) e sulla congruità della spesa (riconosciuta dall'Ispettorato regionale tecnico) il Consiglio non può che rimettersi alle responsabili valutazioni dell'Amministrazione»;

Ritenuto che il nulla osta dell'ente gestore per le attività normate nel regolamento d'uso e divieti, in aderenza al citato rilievo della Corte, debba essere accompagnato e preceduto dal parere del consiglio provinciale scientifico;

Decreta:

Art. 1

La convenzione di affidamento in gestione della riserva Grotta Conza, approvata con il decreto n. 292/44 del 16 maggio 1995 di istituzione, è integrata con l'atto aggiuntivo sottoscritto tra il Club alpino italiano - Delegazione sicula e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in data 10 agosto 1995.

L'atto aggiuntivo (allegato 1) è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Al regolamento uso e divieti allegato al decreto n. 292/44 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 10

L'ente gestore, onde rilasciare il proprio nulla-osta, richiederà con relazione motivata il parere del consiglio provinciale scientifico.

Tale parere sarà considerato reso in conformità alla relazione se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 11 agosto 1995.

SARACENO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 settembre 1995.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 39.

Allegato n. 1

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA R.N.I. GROTTA CONZA SOTTOSCRITTA DALLE PARTI IN DATA 28 FEBBRAIO 1995

Vista la convenzione stipulata tra le parti in data 28 febbraio 1995, relativa all'affidamento in gestione della riserva naturale integrale Grotta Conza;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 39 del 26 giugno 1995, relativo al decreto n. 292/44 del 16 maggio 1995 relativo alla istituzione della riserva naturale integrale Grotta Conza;

Ritenuto, in aderenza ad alcune considerazioni svolte nel citato rilievo di dovere integrare la precitata convenzione e il regolamento d'uso e divieti;

tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e il Club alpino italiano - Delegazione sicula;

Si conviene

Art. 1

La lettera C, dell'art. 3 della convenzione è così modificata: «a fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico per l'elaborazione dello schema di piano di sistemazione della riserva comprendente».

Alla lettera C6, comma 2° è aggiunto dopo le parole «patrimonio naturale» «sentiti i comuni interessati».

Il comma 4°, lettera C6, art. 3 è cassato.

Alla lettera d) dell'art. 3 dopo le parole «...della presente convenzione» è aggiunto «previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale».

All'art. 3 è aggiunta la seguente lettera g) «l'ente gestore può avvalersi per le convenute funzioni di gestione, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di istituti di ricerca pubblici e privati, di pubbliche amministrazioni, di esperti di comprovata esperienza».

Art. 2

All'art. 4 va aggiunto il seguente comma:

«Il citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato».

Art. 3

L'art. 5 è riformulato come di seguito:

«La determinazione ed erogazione degli indennizzi, individuati all'art. 22, legge regionale n. 14/88, saranno autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria».

Art. 4

Al comma 1° dell'art. 9 è aggiunto: «Previo autorizzazione dell'Assessorato».

Art. 5

Quadro finanziario

In relazione alla formulazione del presente art. 3 sono eliminate dal quadro finanziario le voci:

- indennizzi per limitazioni o divieti derivanti da norma a tutela degli ambienti naturali;
- indennizzi per danni alla fauna selvatica.

La voce «Acquisizione di immobilizzazioni tecniche», che costituisce spesa di primo impianto, potrà essere attivata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, negli esercizi successivi previa richiesta motivata dell'ente gestore.

Palermo, 10 agosto 1995.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
Saraceno

Il legale rappresentante del Club alpino italiano
Delegazione Sicula
Mento

(95.44.3716)

DECRETO 16 maggio 1995.

Istituzione della riserva naturale integrale Grotta di Entella, ricadente nel territorio del comune di Contessa Entellina.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, recante norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;

Vista la legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988, recante modifiche e integrazioni alla citata legge regionale n. 98/81;

Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale integrale Grotta di En-

tella, ricadente nel comune di Contessa Entellina, provincia di Palermo;

Considerato che in attuazione del predetto piano si deve provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla istituzione della riserva sopracitata;

Ritenuto di confermare la delimitazione della riserva naturale integrale Grotta di Entella di cui al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, approvato con decreto n. 970/91;

Visto, altresì, il parere del C.R.P.P.N., espresso nelle sedute del 26 ottobre 1993, 20 gennaio 1994 e 1 febbraio 1994 e successiva nota n. 25 del 18 febbraio 1995 del gruppo XLIV, in ordine al regolamento, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservare nell'area di riserva e di pre-riserva;

Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'associazione naturalistica Club alpino italiano - Delegazione regionale sicula;

Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV, in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di piano di affidamento in gestione;

Visto il parere n. 680/94 del 15 novembre 1994, con il quale il Consiglio di giustizia amministrativa si è espresso favorevolmente sullo schema di convenzione tra questo Assessorato e il Club alpino italiano - Delegazione regionale sicula, ove sono individuati:

1) gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali della riserva;

2) le voci di spesa del quadro finanziario, ammontanti a L. 275.458.000;

Vista la convenzione di affidamento sottoscritta tra le parti soprarichiamate in data 28 febbraio 1995;

Ritenuto di condividere il sopracitato parere e, pertanto, di affidare al Club alpino italiano - Delegazione sicula, la gestione della riserva naturale integrale in parola;

Ritenuto di dovere impegnare la somma di lire 275.458.000 per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione della riserva naturale integrale Grotta di Entella di cui al quadro finanziario riportato nella citata convenzione di cui all'allegato n. 3 che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale integrale Grotta di Entella, ricadente nel territorio del comune di Contessa Entellina, provincia di Palermo.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, fg. 250 II N.E. di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto e specificatamente, con lettera A, l'area destinata a riserva e con lettera B, l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale. Ciò al fine di conservare nella sua integrità la cavità scavata nei gessi